



Tribunale di Ferrara

Ufficio delle esecuzioni immobiliari

R.G. Es. Imm. 8/2025.

Il Giudice dell'esecuzione,

rilevato che il creditore procedente ha proposto istanza di sospensione della procedura ai sensi dell'art. 624 *bis* c.p.c. e che l'intervenuto vi ha aderito;

visto ed applicato l'art. 624 *bis* c.p.c.,

sospende

il processo fino al 13/03/2028;

rileva

che, se entro dieci giorni prima della scadenza del termine non sarà depositata istanza di fissazione di nuova udienza, l'estinzione del processo opererà di diritto ai sensi dell'art. 630 c.p.c.;

avvisa

che non saranno concesse ulteriori sospensioni;

dispone

che il presente provvedimento sia comunicato anche all'esperto e al custode, affinché sospendano le proprie operazioni relative agli incombeni prodromici alla vendita;

dispone

che gli ausiliari depositino nota delle spese e competenze fino ad ora maturate.

Ferrara, 13/03/2026

Il Giudice dell'esecuzione

Vincenzo Cantelli